

CIRCOLARE N. 60/2020

Besana Brianza, 31 dicembre 2020

FATTURA ELETTRONICA NUOVI TERMINI PER VERSARE L'IMPOSTA DI BOLLO NEL 2021

Cambiano **dal 2021** i termini per l'**assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** e vengono introdotte delle **procedure automatizzate di recupero dell'imposta non versata, con conseguente irrogazione delle relative sanzioni**.

A stabilirlo è il Decreto MEF 4 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314.

LE NUOVE SCADENZE

Per quanto riguarda i **termini di versamento**, viene stabilito che:

- per le **fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre** dell'anno, il **versamento** deve essere **effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre**;
- per le **fatture emesse nel secondo trimestre**, il **versamento** deve essere **effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre**;
- **se l'importo dovuto per il primo trimestre dell'anno è inferiore a € 250**, il **versamento** può essere effettuato **entro il termine previsto** per il versamento dell'imposta relativa al **secondo trimestre** solare dell'anno di riferimento;
- **se l'importo dovuto sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell'anno, risulta inferiore a € 250**, il **pagamento** dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri **può essere effettuato entro il termine** previsto per il versamento dell'imposta relativa al **terzo trimestre** solare dell'anno di riferimento.

MANCATO ASSOLVIMENTO: RECUPERO E SANZIONI

A partire dalle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) **dal 1° gennaio 2021**, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, **effettua dei controlli e provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo** ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione verrà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo procede, **entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre**, alla variazione dei dati comunicati, disponendo pertanto di una stretta tempistica per controllare i dati ricevuti e variare gli stessi.

Per le fatture elettroniche **inviata nel secondo trimestre**, la variazione può essere effettuata **entro il 10 settembre dell'anno di riferimento**.

In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, viene comunicato in modalità telematica l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché delle integrazioni. **Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.**

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento rispetto alla scadenza, l'imposta di bollo, la sanzione dovuta (ridotta da un terzo) e gli interessi sono comunicati telematicamente al contribuente: il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.

RIEPILOGO

| Trimestre | Comunicazione dati da parte di Agenzia Entrate ⁽¹⁾ | Scadenza di versamento ⁽²⁾ | Verifica della soglia di importo da versare | Integrazione delle fatture senza bollo da parte di Agenzia Entrate ⁽³⁾ | Variazione dati da parte del contribuente ⁽⁴⁾ |
|-------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|
| Primo trimestre | 15.05 | 31.05 | Termine spostato al 30.09 se imposta primo trimestre è inferiore a € 250. | 15.04 | 30.04 |
| | | | Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a € 250. | | |
| Secondo trimestre | 20.09 | 30.09 | Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a € 250. | 15.07 | 10.09 |
| Terzo trimestre | 15.11 | 30.11 | - | 15.10 | 31.10 |
| Quarto trimestre | 15.02 | 28.02 | - | 15.01 | 31.01 |

| | |
|-------------|---|
| Note | <p>⁽¹⁾ • Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni.</p> <p>• Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20.09.</p> <p>⁽²⁾ • In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a un terzo, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.</p> <p>⁽³⁾ • Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>⁽⁴⁾ • Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia.</p> <p>• Per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.</p> |
|-------------|---|

Per la corretta applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture si rimanda alla [Circola Cambiano dal 2021](#) i termini per l'**assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** e vengono introdotte delle **procedure automatizzate di recupero dell'imposta non versata, con conseguente irrogazione delle relative sanzioni.**

A stabilirlo è il [Decreto MEF 4 dicembre 2020](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314.

LE NUOVE SCADENZE

Per quanto riguarda i **termini di versamento**, viene stabilito che:

- per le **fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre** dell'anno, il **versamento** deve essere **effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre**;

- per le **fatture emesse nel secondo trimestre**, il **versamento** deve essere **effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre**;
- **se l'importo dovuto per il primo trimestre dell'anno è inferiore a € 250**, il **versamento** può essere effettuato **entro il termine previsto** per il versamento dell'imposta relativa al **secondo trimestre** solare dell'anno di riferimento;
- **se l'importo dovuto sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell'anno, risulta inferiore a € 250**, il **pagamento** dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri **può essere effettuato entro il termine** previsto per il versamento dell'imposta relativa al **terzo trimestre** solare dell'anno di riferimento.

MANCATO ASSOLVIMENTO: RECUPERO E SANZIONI

A partire dalle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) **dal 1° gennaio 2021**, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, **effettua dei controlli e provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo** ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione verrà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo procede, **entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre**, alla variazione dei dati comunicati, disponendo pertanto di una stretta tempistica per controllare i dati ricevuti e variare gli stessi.

Per le fatture elettroniche **inviato nel secondo trimestre**, la variazione può essere effettuata **entro il 10 settembre dell'anno di riferimento**.

In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, viene comunicato in modalità telematica l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché delle integrazioni. **Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre**.

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento rispetto alla scadenza, l'imposta di bollo, la sanzione dovuta (ridotta da un terzo) e gli interessi sono comunicati telematicamente al contribuente: il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.

RIEPILOGO

| Trimestre | Comunicazione dati da parte di Agenzia Entrate ⁽¹⁾ | Scadenza di versamento ⁽²⁾ | Verifica della soglia di importo da versare | Integrazione delle fatture senza bollo da parte di Agenzia Entrate ⁽³⁾ | Variazione dati da parte del contribuente ⁽⁴⁾ |
|-------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|
| Primo trimestre | 15.05 | 31.05 | Termine spostato al 30.09 se imposta primo trimestre è inferiore a € 250. | 15.04 | 30.04 |
| | | | Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a € 250. | | |
| Secondo trimestre | 20.09 | 30.09 | Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a € 250. | 15.07 | 10.09 |
| Terzo trimestre | 15.11 | 30.11 | - | 15.10 | 31.10 |
| Quarto trimestre | 15.02 | 28.02 | - | 15.01 | 31.01 |

| | |
|-------------|---|
| Note | <p>⁽¹⁾ • Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni.</p> <p>• Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20.09.</p> <p>⁽²⁾ • In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a un terzo, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.</p> <p>⁽³⁾ • Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>⁽⁴⁾ • Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia.</p> <p>• Per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.</p> |
|-------------|---|

Per la corretta applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture si rimanda alla [Circolare dell'Ufficio n. 4/2020re dell'Ufficio n. 4/2020](#).

L'Ufficio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
 Cordiali saluti.

ELBE SRL



*Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link
<http://www.elbesrl.it//>*